

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4321

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NANNINI, DEGAN, GHIO, CERUTI CARLO, PICCINELLI, IMPERIALE,
PATRINI, ALBA, SINESIO, CAVALLARO NICOLA, BIASUTTI**

Presentata il 27 luglio 1967

**Interventi in favore delle rivendite di generi di monopolio
danneggiate dalle alluvioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra le provvidenze in favore delle zone alluvionate, a parte qualche norma in materia di sospensione del canone e per eventuali trasferimenti di sede, la situazione delle rivendite di generi di monopolio, (che sono gestioni a carattere familiare e che provvedono alla distribuzione dei prodotti per conto dello Stato, anticipando l'importo dei prodotti stessi al momento del prelievo), non è stata sufficientemente considerata e non si è avuto riguardo alla particolare natura di tale servizio verso il quale l'Amministrazione non può non intervenire, con la necessaria comprensione.

La situazione è divenuta ancor più grave laddove i generi sono andati completamente distrutti, insieme ai valori bollati che le ri-

vendite hanno l'obbligo di vendere al pubblico.

In favore di queste speciali situazioni, tenuto altresì conto che l'Amministrazione dei monopoli aveva preannunciato, con proprie disposizioni, particolari interventi, come il reintegro dei generi distrutti (il cui importo, come si è detto, è stato anticipato dai rivenditori e sul quale lo Stato ha acquisito l'85 per cento, a titolo di imposta di consumo), la presente proposta di legge, intende supplire al particolare disagio di autentici e meritevoli operatori autonomi, in modo che lo Stato, in questo specifico campo di attività distributive che direttamente lo interessano, compia un atto di attesa equanimità e giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Amministrazione dei monopoli è tenuta a rifondere alle rivendite di generi di monopolio, ubicate nelle zone alluvionate, tabacchi, sale, fiammiferi, accenditori, pietrine focaie, cartine, chinino, ecc., distrutti durante tali calamità, provvedendo al reintegro, previo accertamento della loro consistenza, tenendo

conto del giorno dell'approvvigionamento e di quello della distruzione, per stabilire la residua disponibilità, mediamente calcolata, dei generi effettivamente perduti.

ART. 2.

Le rivendite danneggiate dalle alluvioni sono esonerate dal pagamento all'Amministrazione dei monopoli dei canoni e sopracanononi relativi all'anno 1967.

ART. 3.

Il reintegro di cui all'articolo 1 è dovuto dalle Amministrazioni competenti anche per quanto riguarda le carte valori bollati e le carte valori postali, distrutte nella stessa circostanza.